APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LO STATO, LA PROVINCIA, IL COMUNE ED ALTRI ENTI LOCALI DI BOLOGNA PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA REGIA UNIVERSITA', DELLA REGIA SCUOLA D'INGEGNERIA, DELLA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI CHIMICA INDUSTRIALE E DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI «S. ORSOLA» DI BOLOGNA

Art. 2 (Approvazione)

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale sara' stanziata la somma di lire trenta milioni da ripartire in cinque rate annuali consecutive di sei milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano - Mosconi - Acerbo - Di Crollalanza.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 27 maggio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia universita', della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di «S. Orsola» di Bologna
Estremi	Legge 11 aprile 1930, n. 488
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-tra-lo-stato-la-provincia-il/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bologna · Art. 2 (Approvazione)

Bologna · Art. 2 (Approvazione)